

Nozioni di Attività di **Polizia Idraulica** in ambito del

CORSO DI FORMAZIONE

RIVOLTO ALLE GEV E AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

DEL PLIS DEL PO E DEL MORBASCO

Cremona 10 novembre 2022

Istr. Idraulico Giacomo Pattini – geom. Fernando Altobello

competenza

- Art.89 del dlgs 31.03.1998 n 112 trasferisce la competenza alla regioni della gestione del demanio idrico confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.
- Sono trasferite alle Regioni i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 523/1904 ivi compreso l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

FONTI NORMATIVE

- R.D. 523 / 1904 Capo VII "Polizia delle acque" corsi d'acqua naturali
- R.D. 1775 / 1933 T.U. sulle acque e imp.Elettrici L. 36 / 1994
- Legge n. 365 del 11 dicembre 2000 « interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...»
- PAI -Autorità di Bacino del Fiume Po Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 26 aprile 2001 e le successive direttive



Norme di attuazione del PAI

Norme di attuazione

Direttiva n 1 – riduzione rischio idraulico

Direttiva n 2 - sulla piena di progetto

Direttiva n 3 –in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali

Direttiva n 4 –criteri per la compatibilità idraulica delle infrastrutture nelle fasce fluviali

Direttive n 5 – progettazione e formulazione programmi di manutenzione

Direttiva - attuazione del PAI nel settore urbanistico

Direttiva - interventi di rinaturazione

Direttiva - gestione dei sedimenti

Regolamento – presa atto collaudo di opera

Regolamento- procedimento amministrativo per espressione parere gestione pertinenze idriche demaniali



Regolamento regione Lombardia del 8 febbraio 2010, n. 3

Attività di Polizia Idraulica

- Definizione:
- Per Polizia Idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni poste in capo al soggetto gestore di un corso d'acqua (naturale o artificiale) affinché, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, provveda a tutelare e preservare il corso d'acqua stesso e le sue pertinenze demaniali



Quali sono le attività in cui si esplica l'azione di Polizia Idraulica ? (vedi anche l'art 2 della Legge 11 dicembre 2000, n. 365

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 11 dicembre 20)

- 1) Vigilanza – Controllo sul territorio
- 2) Accertamento di violazioni ed abusi;
- 3) L'istruttoria di:
 - a) attraversamenti aerei = ponti, passerelle, cavi aerei ed in sub alveo tubazioni, cavidotti;
 - b) scarichi nel corso d'acqua;
 - c) occupazioni di aree demaniali adiacenti il corso d'acqua;
 - d) opere di difesa = scogliere, muri;
 - e) attività di estrazione di materiale inerte
- 4) Emissione del provvedimento di autorizzazione (nulla Osta) o pareri;



- Art. 2. legge 365/2000
- Attivita' straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, **una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.**

- 2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
 - a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
 - b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
 - c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
 - d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
 - e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
 - f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
 - g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
 - h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

- 3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

- 4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

- 5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

- 6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita' di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

- 7. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verificano eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

- 8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambien



R.D. 11 dicembre 1933 n 1775

Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici

- Disciplina l'utilizzo delle acque pubbliche relative alle derivazioni d'acqua **suddividendole in :- Grandi e piccole** --Limite grande/piccole
- Idroelettrico (forza motrice) 3000 kW di potenza nominale media annua
- Irriguo 1000 l/s di portata o che irriga una superficie > 500 ha
- Tutti gli altri usi 100 l/s di portata



Superficiali e sotterranee

- istituisce - Il Tribunale delle Acque -che tratta in due o tre diversi gradi di giudizio le controversie relative alle acque quali:
 - la demanialità e i limiti dei corsi e bacini; il loro alveo e le sponde
 - i diritti relativi alle derivazioni ed all'utilizzazione delle acque pubbliche
 - qualunque natura riguardante l'occupazione parziale o totale, temporanea nonché il contenzioso espropri e le indennità per l'esecuzione di opere idrauliche

Legge 5 gennaio 1994 n 36 Disposizioni in materia di risorse idriche

- Fondamentale è il comma 1 dell'art. 1
- - Tutela ed uso delle risorse idriche
- “ Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”




- *ALTRE CARATTERISTICHE*
- *Viene sancito l'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano (art. 2)*
- *Vengono dettate norme sul risparmio idrico (art. 5)*
- *Viene costituito il Servizio idrico integrato (art.8 e succ. capo II)*
- *Viene incentivato l'utilizzo delle acque dei consorzi di bonifica ed irrigazione adaltri usi inclusa la produzione di energia idroelettrica (art. 27)*

D. Lgs. 11 maggio 1999 n152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento dir. 91/271 e 91/676 CEE



- Molto importante è il 1 ° comma dell'art.41 “Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici” ... le Regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 mt. dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua , che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti



Il testo unico R.D. 25 luglio 1904 n.523

Art.1 Al governo (Alle Regioni) è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori



Art 2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 (3).

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte (4). Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro

l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

(3) Tali contestazioni sono ora deferite ai tribunali delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 177AR

Le norme di polizia idraulica

art. 93 -101 del TU 523/1904

art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

art. 94

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.





- **Alveo e demanio idrico** : porzione della regione fluviale compresa tra sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri ed argine in frodo
- Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che:
«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dal le piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione.
- Demanio definito dall'art 822 del CC :Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;



SPONDA e ARGINE :Intendendosi per «sponda» il confine naturale dell'ordinaria portata dell'acqua nelle sue variazioni stagionali e per «argini» le barriere esterne, per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali, l'esigenza di evitare soluzioni del tutto arbitrarie impone di assegnare ai due termini un significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la «sponda» e la funzione a questa connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso d'acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il piede esterno dell'argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive preordinate a contrastare le piene straordinari

(TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 15.09.2010 n. 435 - link a www.giustizia-amministrativa.it).


Alveo di magra




È l'altezza delle piene in una determinata sezione che supera o uguaglia le massime altezze annuali verificate nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione (75%)



Alveo di piena ordinaria



Al di piena massima o di progetto



art. 95

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi. L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (art. 2 TU)

Le istruttorie devono tenere presente le norme di attuazione del PAI

art .58. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni




Lavori ed atti vietati

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita,
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili**
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;**





NOTA: Le distanze per i punti 5 e 6 sono state fissate in analogia ai disposti del T.U. (vedi n. 1 e 3)

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;



k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) Lo stabilimento di molini natanti

L'art. 96, primo comma, lett. f), del RD 25.07.1904, n. 523, vieta ad una distanza minore di 10 metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno", con una formula ampia, tale da ricomprendere qualsiasi manufatto che per le sue caratteristiche sia idoneo a compromettere il libero deflusso delle acque o l'espletamento dei necessari lavori di manutenzione.

Il divieto contenuto nella norma sopra citata si applica peraltro indistintamente a tutti i corsi d'acqua acquisiti al demanio dello Stato, senza che rilevi l'iscrizione o meno negli appositi elenchi (*TAR Veneto, Sez. III, sentenza 08.03.2012 n. 333*)

La distanza va riferita dal piede dell'argine e delle loro Banche o sottobanche (*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.11.2012 n. 5620*)



La distanza va anche considerata in presenza della sola sponda, ovvero il confine naturale dell'ordinaria sponda dell'acqua assumendo significato equivalente al piede dell'argine e che la **fascia dei 10 mt è misurata dal limite della piena ordinaria** (*TAR Emilia Romagna sent. 15/09/2010 n 435; TAR Lombardia-Brescia sez II sent.1231/2011; ecc*)

Il divieto di costruzioni nella fascia dei 10 mt ha carattere assoluto ed inderogabile (*Cass. Civ. sez .un. 18/07/2008 n19813; cons stato. Sez IV sent.2544/2011*)

Le opere realizzate all'interno della fascia dei 10 mt non sono suscettibili di sanatoria (*Cass. Civ. SS.UU. N19813/2008;Con. Di Stato sez. IV n2544/2011 e n5619/2012; ecc.*)

EDILIZIA PRIVATA: Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lettera f) dell'art. 96 R.D. 523/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.07.2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2011, n. 2544) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.11.2012 n. 5619)

STRADE

Strade pubbliche e private
in genere

T.A.R. Basilicata, 5 aprile 2004, n. 282

Ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), T.U. 25 luglio 1904, n. 523, le strade non possono essere costruite ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde dei fiumi o dei torrenti.

T.A.R. Basilicata, 05-04-2004, n. 282
Provincia di Potenza e altri c. Sindaco comune di Senise e altri

FONTI

Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 25.07.1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.



Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde.

Mentre sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, nell'ipotesi di reato di danno, art. 96, comma 1, lett. g), i) per l'esecuzione di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti".

(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.11.2006 n. 36502 - link a www.ambientediritto.it).

Il divieto di costruzione di opere a meno di 10 metri dalla sponda del fiume, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere inderogabile in quanto diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, con la conseguenza che nessuna opera costruita in violazione di tale divieto può essere sanata (TAR Lazio-Latina, sentenza 18.06.2012 n. 489 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

L'art 96 rinvia anche il generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua, alla normativa locale .

Tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi.

(cfr. Cass. Civ., SS. UU., 18.07.2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2011, n. 2544) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.11.2012 n. 5619)

Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della p.a., tenuta, in attuazione dell'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1998, n. 1661



Il reato di cui agli art. 96 sub f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 e 374 l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F - costruzione di un fabbricato a distanza non legale dall'argine di un corso d'acqua - deve considerarsi permanente, perchè la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, che sigla solo la fase di consumazione dell'illecito, ma si protrae per tutta la durata degli stessi. La permanenza cessa con la sospensione dei lavori, con il sequestro dell'opera o con la sua ultimazione.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. III, 26 giugno 1998, n. 9143

Parti in causa

ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 - Divieti di cui all'art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi". Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un'ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti". In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502

Lavori ed atti consentiti previa autorizzazione art 97

• Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

• a) **la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere** nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;



• b) **la formazione di ripari a difesa delle sponde** che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; (art 58)

• c) **i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati** laterali ai fiumi e torrenti a distanza **minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie**, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

• d) **le piantagioni delle alluvioni** a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

• e) **la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini** per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*

• k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, **di ponti**, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933) Direttiva n.4 dell'AdBPo «criteri per la compatibilità idraulica delle infrastrutture nelle fasce fluviali»

Nella costruzione dei ponti art.93,97,98

Direttiva

"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"

Allegato alla deliberazione n. 2/99, in data 11 maggio 1999



La portata di piena di riferimento da assumere per le valutazioni idrauliche è quella per cui è stata condotta la delimitazione della fascia B. **Q200**

l'assetto difensivo del corso d'acqua nel tratto tenuto conto delle opere di contenimento dei livelli di piena previste dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e rappresentate dalle fascia B e C, ancorché

Metodo di calcolo


moto stazionario monodimensionale (portata costante e geometria dell'alveo variabile),
moto vario monodimensionale o quasi-bidimensionale (portata variabile nel tempo e geometria variabile),
moto vario bidimensionale, alle differenze o agli elementi finiti, (portata variabile nel tempo e geometria variabile).

Franco minimo. Il minimo franco tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a un 1.00 m;




Se in area FF Qt 200

In area non fasciata anche qt 100 per opere minori




Franco > 1.00 mt
o 0,5 hc

Il valore del franco deve essere assicurato per almeno $2/3$ della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo e comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale valore.



Nel caso di corsi d'acqua arginati, la quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale.



l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e all'interessi pubblici o privati esserne lesi;

- **Autorità di Bacino** - (direttiva sulla gestione dei sedimenti n 9 del 5 aprile 2006)

Si applica nell'alveo inciso – definito come la porzione della regione fluviale che contribuisce, attraverso i fenomeni di trasporto e di dinamica morfologica, al trasporto dei sedimenti dai bacini montani fino al mare

Alle aree appa

**L'attività
manuten**

**Piano di gestione sedimenti
E
Programma degli interventi
Di competenza regionale**

AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

**ettivo l'azione di
el corso d'acqua.**

Buona officiosità intesa come la valutazione multidisciplinare che considerano la singola sezione o il singolo tratto di corso d'acqua in relazione alla sua morfologia e alla sua dinamica fluviale, ovvero:

1) Componente idraulica

In assenza
Del piano sono
ammessi
interventi urgenti
di 20.000 mc x II
10.000 mc x III

le portate di piena compatibili con lo sviluppo
sente nella pianura alluvionale

2) Componente Morfologica

fluviale è il risultato di processi di erosione e depositi
che caratterizzano la sezione (H e L) il profilo (i) e la
forma planimetrica e le caratteristiche dei materiali trasportati. La sua
stabilità (equilibrio) instabilità (in erosione o di deposito)

3) Componente ecologica ambientale

L'insieme alveo-piana alluvionale forma il corridoio fluviale,
ecosistema in cui si sviluppano le funzioni essenziali della vita:
circolazione dei nutrienti, azioni di filtro, habitat vegetale ed animale
ecc)

Interventi di rinaturazione art. 36 del PAI regolamento di cui alla direttive n. 8 del 5 aprile 2006

Interventi finalizzati al recupero della funzionalità dei sistemi naturali (ambienti fluviale ed ecosistemi)



- 1) Riduzione e rimozione dell'artificialità delle sponde
- 2) Ripristino ed estensione aree di esondazione, attraverso modifiche all'uso del suolo
- 3) Recupero naturale della sinuosità e della lunghezza dell'alveo di magra dei corsi d'acqua
- 4) Riduzione dell'artificialità dell'alveo
- 5) Riforestazione diffusa naturalistica
- 6) Interventi di conservazione su specie o habitat prioritari
- 7) Creazione di habitat di interesse naturalistico
- 8) Impianti di vegetazione arboree e arbustiva per ricostruire la continuità della fascia vegetale ripariale
- 9) Riattivazione, riapertura e riqualificazione di lanche e rami abbandonati
- 10) Interventi di miglioramento forestale su formazioni boscate ripariali, retro ripariali , ecc.
- 11) Recupero di cave
- 12) Realizzazione di rampe di risalita della fauna acquatica
- 13) Formazione di aree umide,
- 14) Ecc.

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (**AdBPo-Regolamento del procedimento amministrativo per espressione parere gestione pertinenze idriche demaniali**)

Il rilascio o il rinnovo delle concessioni delle aree demaniali è condizionato ad un piano di gestione dell'area.
Per superficie sup ai 18ha competente AdBPo
Per sup inferiori La Regione



Piano Adottato
 con deliberazione n. 2897 del
 Comitato Istituzionale
 in data 11/03/2017
 CARTA MODIFICATA

Progetto Adottato
 con deliberazione n. 2897 del
 Comitato Istituzionale
 in data 11/03/2017

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

**PIANO STRALCIO DELLE
FASCE FLUVIALI**
 ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter
 della Legge 18 Maggio 1989, n. 183
 e successive modifiche e integrazioni

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

FOGLIO 176 SEZ. I - ALESSANDRIA
TANARO - Tav. 03 BORMIDA - Tav. 02



•porzione di territorio esterna alla Fascia B,interessata da di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. (Fino alla Q500)

Fascia C


costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena(Q200 e con V < di 0,4 mt/s

•è sede prevalente del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; (Q=80% Q200)

Fascia A

Fascia B

- LEGENDA**
- limite(*) tra la fascia A e la fascia B
 - limite(*) tra la fascia B e la fascia C
 - limite(*) esterno della fascia C
 - limite(*) di progetto tra la fascia B e la fascia C



Fascia A: è vietato:

1) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico

2) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche

3) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda

È permesso

i cambi colturali;

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo


i prelievi manuali di ciottoli, non superiori a 150 m³ annui

la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti

il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali

le opere per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio



Fascia B è vietato

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso

l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

È possibile

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione

gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento

la nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento

ristrutturazione edilizia di edifici residenziali, con anche sopraelevazione ed aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili e con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;

art. 12

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.


Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'[articolo 21](#), chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'[articolo 21](#).

art. 59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito



Ai proprietari dei fondi latitanti incombe l'obbligo (ex art. 12 R.D. n. 523/1904) della costruzione delle opere a difesa dei loro beni e relativa manutenzione, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 T.U. n. 523/1904) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari degli argini (opere pubbliche di difesa), sicché fa carico alla pubblica autorità provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa per i danni derivanti dall'omissione di tale manutenzione (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 23.02.2000 n. 323 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

art. 100

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali

I divieti formulati dal T.U. 25 luglio 1904 n. 523, sulle opere idrauliche, già contenuti nella legge organica 20 marzo 1865 n. 2248 al. f, soggiacciono alla sanzione stabilita dall'art. 374 della legge, non abrogato dal testo unico che, per sua stessa natura, si è limitato a riordinare la materia. **Alle pene di polizia e alla multa, comminate dalla disposizione del 1865, in virtù dell'art. 1 R.D. 28 maggio 1931 n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale), corrispondono quelle dell'arresto max 3 mesi e dell'ammenda, in misura 103 €.**

Ente giudicante Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 1996

va aggiunto:

In caso di escavazione abusiva l'art. 624 e art. 625 c.p.

In caso di danneggiamento grave di un'opera idraulica art.427 del c.p.

In caso di occupazione abusiva di aree demaniali senza concessione art. 633 cp



Grazie per l'attenzione